



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Provincia di Perugia
Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Viabilità
Servizio Vigilanza sulle Costruzioni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della
Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della
Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e
Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di
Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione,
innovazione e
competitività dell'Umbria

Servizio Geologico e Sismico

Dirigente:
Dott. Arnaldo Boscherini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA
TEL. 075 5042702
FAX 075 5042750
aboscherini@regione.umbria.it

Sezione IV
NORMATIVA ANTISISMICA E
RISCHIO SISMICO

Responsabile
Ing. Marco Barluzzi

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA
TEL. 075 5042631
FAX 075 5042750
mbarluzzi@regione.umbria.it

Oggetto: Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica ex L.R.
n. 1/2015: validità documenti attuativi ex L.R. n. 5/2010.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 *“Testo unico governo del territorio e materie correlate”*, in vigore dal 29 gennaio 2015, la Regione Umbria ha incluso, tra le altre norme regionali già in vigore, anche la *“Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”* di cui alla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, con la quale erano state varate nuove disposizioni su autorizzazione, vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica, successivamente attuate con le deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

L'assimilazione della legge regionale 5/2010 nel nuovo testo unico regionale ha comunque garantito l'assetto e l'impostazione originali e nulla, in sostanza, risulta modificato delle procedure già in uso da tutti gli operatori del settore.

Infatti il legislatore, nell'abrogare la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, ha fatto salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili ma ancora compatibili con in nuovo T.U., ovvero le procedure e le disposizioni attuative di cui alle deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

Si trasmette infine il documento di raffronto tra la L.R. 1/15 e la L.R. 5/10 (reperibile sul sito regionale *“Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”* all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/testo-unico-governo-del-territorio-e-materie-correlate-l-r-n-1-2015>), di valido ausilio a tutti coloro che, tanto nella pratica professionale quanto nelle attività di vigilanza e controllo, hanno da oggi un nuovo riferimento normativo.

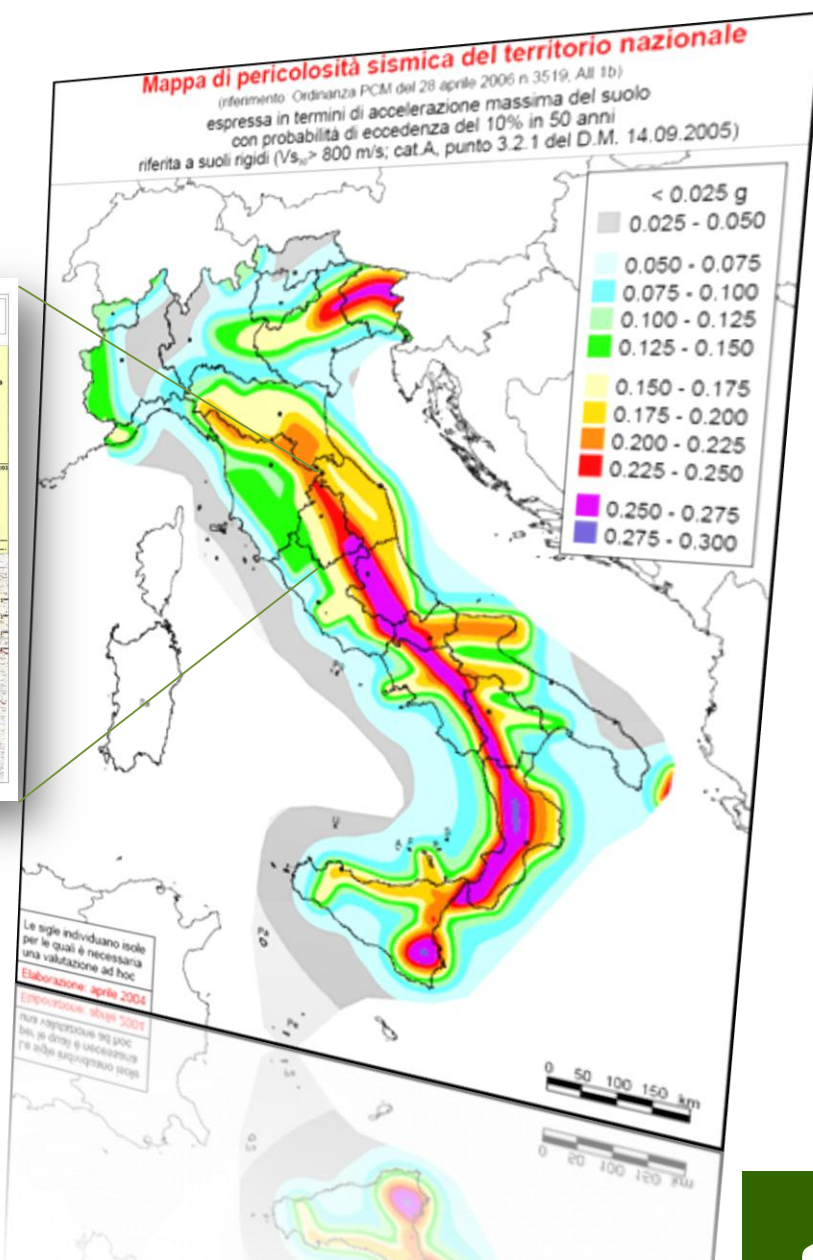
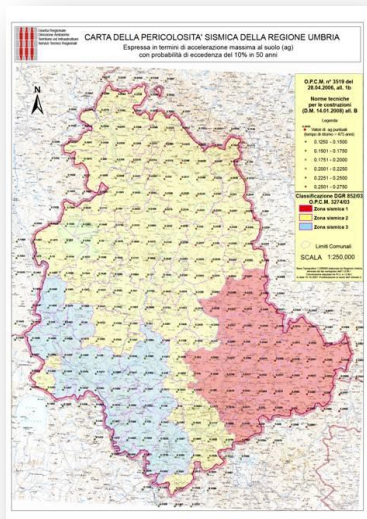
Si invitano pertanto i soggetti in indirizzo a dare la massima diffusione e pubblicità possibili del presente comunicato e del documento allegato anche attraverso i propri siti web.

Il Dirigente vicario
Ing. Alberto Merini

Allegati: c.s.



Regione Umbria



Collana SISMICA

Ing. Marco Barluzzi

2

LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, N. 1. **Testo unico governo del territorio e materie correlate**

**Quadro sinottico di corrispondenza, Tavola di raffronto e
Testo di raffronto con la
Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zona sismica**

Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi

Avvertenza

I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente volume non hanno valore legale per il quale si rinvia ai rispettivi Bollettini Ufficiali della Regione Umbria.

Nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, in vigore dal 29 gennaio 2015, la Regione Umbria ha inteso fondere anche la “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”, regolamentata con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, in vigore dal 2 giugno 2010, con la quale erano state varate nuove disposizioni su autorizzazione, vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale ed in particolare nel dpr 380/2001.

Successivamente, il percorso intrapreso dalla Giunta regionale per la riorganizzazione del settore “sismico” con un quadro organico di disciplina è culminato nelle modifiche attuate con legge del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) con la quale l'Umbria ha ridefinito nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni e la vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche, attuate con le deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

Parallelamente, la Regione provvedeva a costruire ed approvare le procedure per la gestione delle proprie opere con deliberazione 325 del 27 marzo 2012 (“Atto di indirizzo sulle procedure regionali relative alle competenze previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) delle L.R. n. 5 del 27.01.2010.”).

L'assimilazione della legge regionale 5/2010 nel nuovo testo unico regionale, accompagnata e condivisa dai responsabili degli uffici regionali competenti in materia sismica con gli estensori materiali del codice, ha comunque garantito l'assetto e l'impostazione originali e nulla, in sostanza, risulta modificato delle procedure già in uso da tutti gli operatori del settore.

Tanto è vero che il legislatore, nell'abrogare la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, ha fatto salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili ma ancora compatibili con in nuovo T.U. e, quindi, le procedure di cui alle deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012 nonché la deliberazione n. 325 del 27 marzo 2012.

Il presente documento, con il quale si confrontano i due testi (L.R. 1/2015 Vs L.R. 5/2010), evidenziandone le trasposizioni e le modifiche, è di prezioso ausilio a tutti coloro che, tanto nella pratica professionale quanto nelle attività di vigilanza e controllo, hanno da oggi un nuovo riferimento normativo.

*Ing. Marco Barluzzi
Responsabile Sezione
Normativa Antisismica e Rischio sismico*

(Page Intentionally Left Blank)

QUADRO SINOTTICO DI CORRISPONDENZA

Regione Umbria LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. 5 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 <i>Testo in vigore dal 2 giugno 2010</i> <i>Testo coordinato con la Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 17 (in «Bollettino Ufficiale» - del 5 agosto 2010) e la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 41 del 21 settembre 2011)</i>	Regione Umbria LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate. Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 28 gennaio 2015 <i>Testo in vigore dal 28 gennaio 2015</i>
---	---

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
	Capo I Oggetto, finalità e principi
Art. 1 (Oggetto)	Art. 2 (Finalità e principi)
	TITOLO VI NORMATIVA TECNICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI Capo VI Normativa sismica
Art. 2 (Funzioni della Regione)	Art. 199 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)	Art. 199 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Funzioni amministrative delegate alla provincia)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
Art. 5 (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
Art. 6 (Funzioni del Comune)	Art. 28 (Adozione della parte strutturale del PRG)
TITOLO II PROCEDIMENTI RELATIVI AD	

INTERVENTI IN ZONE SISMICHE	
Art. 7 (Ambito di applicazione)	Art. 201 (Ambito di applicazione)
Art. 8 (Autorizzazione sismica)	Art. 202 (Autorizzazione sismica)
Art. 9 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)	Art. 203 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)
Art. 10 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità)	Art. 204 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)
Art. 11 (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)	Art. 205 (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)
Art. 12 (Certificato di rispondenza)	Art. 206 (Certificato di rispondenza e asseverazione)
Art. 13 (Asseverazione)	
TITOLO III ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	
Art. 14 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)	Art. 207 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)
Art. 15 (Attività di vigilanza e controllo)	Art. 208 (Attività di vigilanza e controllo)
Art. 16 (Tutela in sede amministrativa)	Art. 209 (Tutela in sede amministrativa)
Art. 17 (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
Art. 18 (Collaudo statico)	Art. 210 (Collaudo statico)
Art. 19 (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)	Art. 211 (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)
	TITOLO VIII APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE, MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI LEGGI E NORME FINALI E TRANSITORIE

	Capo IX Sanzioni
Art. 20 (Sanzioni amministrative)	Art. 269 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica)
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI	TITOLO VIII APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE, MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI LEGGI E NORME FINALI E TRANSITORIE Capo II Norme di delegificazione: regolamenti e atti di indirizzo Sezione II Atti di indirizzo
Art. 21 (Norme finali)	Art. 250 (Atti di indirizzo in materia sismica) Art. 201 (Ambito di applicazione)
	TITOLO IX ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINANZIARIE Capo III Norme Finanziarie
Art. 22 (Norma finanziaria)	Art. 273 (Norma finanziaria)
	TITOLO IX ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINANZIARIE Capo I Abrogazioni
Art. 23 (Abrogazioni)	Art. 271 (Abrogazioni)
Art. 24 (Entrata in vigore)	<i>Dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale, per l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.</i>

(Page Intentionally Left Blank)

TAVOLA DI RAFFRONTO

	LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. 5 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica	LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1 Testo unico governo del territorio e materie correlate.
Titolo		
Oggetto / finalità	Art. 1 (Oggetto)	Art. 2 (Finalità e principi)
	comma 1	comma 1
Funzioni della Regione	Art. 2 (Funzioni della Regione)	Art. 199 (Funzioni della Regione)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
Funzioni della Regione	Art. 3 (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)	Art. 199 (Funzioni della Regione)
	comma 1	comma 3
	-----	comma 4
Funzioni della Provincia	Art. 4 (Funzioni amministrative delegate alla provincia)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	comma 5
Funzioni della Provincia	Art. 5 (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
	comma 1	comma 6
Funzioni del Comune	Art. 6 (Funzioni del Comune)	Art. 28 (Adozione della parte strutturale del PRG)
	comma 1	comma 10
Ambito di applicazione	Art. 7 (Ambito di applicazione)	Art. 201 (Ambito di applicazione)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2

	comma 3	art. 250, co. 1, lett. a), b) e c)
	comma 4	comma 3
	comma 4bis	comma 4
Autorizzazione sismica	Art. 8 (Autorizzazione sismica)	Art. 202 (Autorizzazione sismica)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	comma 5
	comma 6	comma 6
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica	Art. 9 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)	Art. 203 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 4bis	comma 5
	comma 5	comma 6
Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zona a bassa sismicità	Art. 10 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zona a bassa sismicità)	Art. 204 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	comma 5
Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità	Art. 11 (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)	Art. 205 (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	comma 5
	comma 6	comma 5
Certificato di	Art. 12	Art. 206

rispondenza	(Certificato di rispondenza)	(Certificato di rispondenza e asseverazione)
	comma 1	comma 1
Asseverazione	Art. 13 (Asseverazione)	Art. 206 (Certificato di rispondenza e asseverazione)
	comma 1	comma 1
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti	Art. 14 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)	Art. 207 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
Attività di vigilanza e controllo	Art. 15 (Attività di vigilanza e controllo)	Art. 208 (Attività di vigilanza e controllo)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	-----
	- lettera a)	art. 250, co. 1, lett. e)
	- lettera b)	art. 250, co. 1, lett. f)
	- lettera c)	art. 250, co. 1, lett. g)
Tutela in sede amministrativa	Art. 16 (Tutela in sede amministrativa)	Art. 209 (Tutela in sede amministrativa)
	comma 1	comma 1
Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale	Art. 17 (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)	Art. 200 (Funzioni della provincia)
	comma 1	comma 7
Collaudo statico	Art. 18 (Collaudo statico)	Art. 210 (Collaudo statico)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 4bis	comma 5

Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli	Art. 19 (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)	Art. 211 (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
	comma 4	comma 4
	comma 5	comma 5
	comma 6	comma 6
	comma 7	comma 7
Sanzioni amministrative	Art. 20 (Sanzioni amministrative)	Art. 269 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica)
	comma 1	comma 1
	comma 2	comma 2
	comma 3	comma 3
Norme finali / Atti di indirizzo	Art. 21 (Norme finali)	Art. 250 (Atti di indirizzo in materia sismica)
	comma 1	comma 1
	- lettera a)	- lettera a)
		- lettera b)
	- lettera b)	- lettera c)
	- lettera c)	- lettera d)
		- lettera e)
		- lettera f)
		- lettera g)
	comma 2	art. 201, co. 5
	comma 3	art. 201, co. 6
Ambito di applicazione	---	Art. 201 (Ambito di applicazione)

	art. 7, co. 1	comma 1
	art. 7, co. 2	comma 2
	art. 7, co. 3	comma 3
	art. 7, co. 4	comma 4
	art. 21, co. 2	comma 5
	art. 21, co. 3	comma 6
Norma finanziaria	Art. 22 (Norma finanziaria)	Art. 273 (Norma finanziaria)

	comma 1	comma 1 - co. 1, lett. q)
	comma 2	comma 1 - co. 1, lett. q)
	comma 3	comma 1 - co. 1, lett. q)
Abrogazioni	Art. 23 (Abrogazioni)	Art. 271 (Abrogazioni)
	comma 1	in vigore, ai sensi del comma 2
	comma 2	in vigore, ai sensi del comma 2
	comma 3	in vigore, ai sensi del comma 2
	comma 4	in vigore, ai sensi del comma 2
	comma 5	in vigore, ai sensi del comma 2
	-----	comma 1, lett. m) e u)
	-----	comma 2
	-----	comma 3
	-----	comma 6
Entrata in vigore	Art. 24 (Entrata in vigore)	<i>Dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale</i>

(Page Intentionally Left Blank)

TESTO DI RAFFRONTO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. 5 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica		LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE		TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)		Capo I Oggetto, finalità e principi Art. 2 (Finalità e principi)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.		1. La Regione persegue l'assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, nonché definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi e disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. 2. [...]
Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per		TITOLO VI NORMATIVA TECNICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI Capo VI Normativa sismica Art. 199 (Funzioni della Regione) 1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento

l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.

2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

Art. 3

(Funzioni di amministrazione attiva della Regione)

1. La Regione esercita:
 - a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del d.p.r. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;
 - b) le funzioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

per l'esercizio delle competenze di cui al presente Capo e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.

2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione degli interventi di prevenzione sismica.

3. La Regione esercita:

- a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del d.p.r. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;
- b) le funzioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

4. La classificazione sismica del territorio regionale, eseguita con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 18 settembre 2012, sulla base di nuovi studi di pericolosità sismica di base, può essere aggiornata dalla Giunta regionale. La stessa Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predisponendo banche dati geotematiche riguardanti l'incidenza dei fenomeni di amplificazione sismica e la carta della pericolosità sismica locale, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche mediante attività di coordinamento tecnico interregionale. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di microzonazione sismica si attengono alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale ed ai contenuti delle banche dati geotematiche regionali.

Art. 4

(Funzioni amministrative delegate alla provincia)

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il

Art. 200

(Funzioni della provincia)

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il

consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. 2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001. 3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni. 4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati. 5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4. Art. 5 (Funzioni amministrative trasferite alla provincia) 1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3. Art. 17	→	consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. 2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001. 3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni. 4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001 e dal presente Capo, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati. 5. Le province adottano il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4. 6. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con l.r. 3/1999, concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.
---	---	---

(Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.



7. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

**Art. 6
(Funzioni del Comune)**

1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

**Art. 28
(Adozione della parte strutturale del PRG)**

[...]

10. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), sulla verifica di compatibilità delle previsioni del PRG, parte strutturale, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle stesse previsioni del PRG, sono espressi dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle relazioni geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, lettera b). Il parere è espresso previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, comma 4.

11. Le relazioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica di cui al comma 10, sono certificate dal tecnico competente che le redige.

[...]

**TITOLO II
PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN
ZONE SISMICHE**

Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:
 - a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;
 - b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).
2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera **b) del comma 3**.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

- a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
 - abis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
 - b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.
4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3, non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.
 - 4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.
-



Art. 201
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:
 - a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione o riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;
 - b) le varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).
 2. Agli effetti del presente Capo per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla **lettera c) del comma 1 dell'articolo 250**.
-

Trasfuso nell'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c)

3. Ai casi di cui alle lettere **a) e c) del comma 1 dell'articolo 250** non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dall'articolo **206**.
4. Ai casi di cui alla lettera **b) del comma 1 dell'articolo 250** si applicano le disposizioni degli articoli **204, 205 e 206**.
5. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo **202** o il preavviso scritto di cui all'articolo 204 omettendo l'indicazione del costruttore **e/o del collaudatore**, nelle more di

Trasfuso dall'art. 21, comma 2



completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore **e/o del collaudatore**.

Trasfuso dall'art. 21, comma 3



6. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al presente Capo, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Documenti Attuativi

DGR n. 166 del 20.02.2012

"Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.

DGR n. 167 del 20.02.2012

"Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".

DGR n. 168 del 20.02.2012

"Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.".

Art. 8

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 7, comma 4-bis).

Art. 202

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 201, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 250, comma 1, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 201, comma 4.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001; b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5); d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001. <p>3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 15.</p> <p>4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.</p> <p>5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere</p> | <p>2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001; b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, articolo 2, commi 3, 4 e 5); d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001. <p>3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 208. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.</p> <p>4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.</p> <p>5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono</p> |
|--|---|

inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) anche alla provincia competente.

Art. 9

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, allo Sportello unico per l'edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.
2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.
3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la

avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. 203

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 201 e 202 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, al SUAPE del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il SUAPE trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.
2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.
3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la

richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

4bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore ai trenta giorni.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Art. 10

(Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zona a bassa sismicità)

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, l'asseverazione di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della

richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

5. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Art. 204

(Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 205. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. **Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.**

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e

ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r.380/2001.

4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 1/2004 anche alla provincia competente.

Art. 11

(Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 ed alla asseverazione di cui all'articolo 13, allo Sportello unico per l'edilizia.
2. Lo Sportello unico rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.
3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente allo Sportello unico l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.
4. Lo Sportello unico, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. Lo Sportello unico, qualora la provincia

della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 205, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la data di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. 205

(Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 204, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211 ed alla asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, al SUAPE.
2. Il SUAPE rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.
3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente al SUAPE l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia emana il provvedimento di diniego di deposito.
4. Il SUAPE, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. Il SUAPE, in caso di emanazione del provvedimento di

dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, alla provincia competente per territorio.
6. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.



diniego di deposito, ai sensi del comma 3, comunica tale atto all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, **emana il provvedimento di diniego di deposito.**

Art. 12 (Certificato di rispondenza)

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

Art. 13 (Asseverazione)

1. I progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 7, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.



Art. 206 (Certificato di rispondenza e asseverazione)

1. Per i lavori di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.
2. I progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 201, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Documento Attuativo**DGR n. 169 del 20.02.2012**

"Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi".

TITOLO III
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 14
(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
di edifici e infrastrutture esistenti)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.
2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, **sia necessario** eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli **8, 9, 10 e 11**. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15
(Attività di vigilanza e controllo)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui

Art. 207
(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
di edifici e infrastrutture esistenti)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.
2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, **si ritenga opportuno** eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli **202, 203, 204 e 205**. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 208
(Attività di vigilanza e controllo)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di

- all'articolo 7, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui al comma 5.
 3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 10, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui al comma 5.
 4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.
 5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:
 - a) di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 8 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;
 - b) di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 10, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;
 - c) di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni.



- cui all'articolo 201, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 1, lettera e), f), e g).
 3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 204, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 1, lettere e), f), e g).
 4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.
-

Trasfuso nell'art. 250, comma 1, lettere e), f), e g).

Documento Attuativo**DGR n. 171 del 20.02.2012**

"Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".

Art. 16
(Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 17
(Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

Art. 18
(Collaudo statico)

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel

Art. 209
(Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 203, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 203, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 200
(Funzioni della provincia)

[...]

7. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

Art. 210
(Collaudo statico)

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 201, comma 1 e all'articolo 202, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel

progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate. 2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 11, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia. 4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore. 4.bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.		progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate. 2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 203, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 205, il committente, salvo quanto previsto all'articolo 201, comma 5, è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia. 4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore. 5. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.
--	---	--

Art. 19**(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)**

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle

Art. 211**(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)**

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle

attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti. 2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3. 3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1: a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale; b) è corrisposto, in forma ridotta: 1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni; 2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni; 3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra; 4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito; c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale; d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento. 4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono rimosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e	attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti. 2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 e nel rispetto del successivo comma 3. 3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1: a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale; b) è corrisposto, in forma ridotta: 1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni; 2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni; 3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra; 4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito; c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento. 4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono rimosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture
---	--

aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.		tecniche competenti.
5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.		5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 208 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 269, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.
6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.		6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente Capo, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.
7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del d.p.r. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.		7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del d.p.r. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

Documento Attuativo**DGR n. 170 del 20.02.2012**

"Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi".

		TITOLO VIII APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE, MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI LEGGI E NORME FINALI E TRANSITORIE Capo IX Sanzioni Art. 269 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica)
Art. 20 (Sanzioni amministrative)		1. Per gli interventi disciplinati dal Titolo VI, Capo VII trova
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova		

applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni. 2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001. 3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e) della l.r. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del d.p.r. 380/2001.		applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni. 2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001. 3. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del d.p.r. 380/2001.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI Art. 21 (Norme finali) 1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge: a) definisce quanto disposto all'articolo 7, comma 3;		TITOLO VIII APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE, MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI LEGGI E NORME FINALI E TRANSITORIE Capo II Norme di delegificazione: regolamenti e atti di indirizzo Sezione II Atti di indirizzo Art. 250 (Atti di indirizzo in materia sismica) 1. La Giunta regionale, con proprio atto: a) individua gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità; b) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

b) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 10, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1; c) stabilisce quanto disposto all'articolo 15, comma 5.		c) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale; d) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 203, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 204, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 206, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 206, comma 2; e) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 202 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria; f) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 204, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni; g) stabilisce criteri e modalità di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni; h) stabilisce i casi in cui non è corrisposto il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera a); i) stabilisce le modalità secondo le quali il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera c), è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti. -----
2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la		

richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.	→	<u>Trasfuso nell'art. 201, comma 5</u>
3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.	→	<u>Trasfuso nell'art. 201, comma 6</u>

Documento Attuativo**DGR n. 165 del 20.02.2012**

"L.R. n. 5 del 27.01.201 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto."

Art. 22 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione. 2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della		TITOLO IX ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINANZIARIE Capo III Norme Finanziarie Art. 273 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di Base (capitoli):
---	--	---

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria). 3. La Giunta regionale, a norma della legge regionale di contabilità 13/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.		[...] q) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 849) per gli interventi di cui all'articolo 211, comma 6, già previsti dalla abroganda legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); [...]
Art. 23 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata. 2. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 (Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è abrogata. 3. La legge regionale 6 aprile 1990, n. 15 (Modificazioni della l.r. 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata. 4. L'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.		TITOLO IX ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINANZIARIE Capo I Abrogazioni Art. 271 (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente TU sono abrogate le seguenti disposizioni: [...] m) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio); [...] u) legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); 2. Restano abrogate le norme regionali già abrogate dalle leggi regionali di cui al comma 1. 3. Sono altresì disapplicate tutte le norme regionali contrarie o incompatibili con il presente TU, comprese quelle contenute nei regolamenti e negli atti di indirizzo, nonché gli atti di cui all'articolo 244, comma 3. [...]

5. L'articolo 16 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è abrogato.

6. È abrogato il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9 (Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

[...]

**Art. 24
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1.

Testo unico governo del territorio e materie correlate

*(estratto delle parti riferibili alla "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica",
di cui alla abrogata legge regionale 27.01.2010, n. 5)*

**A latere i riferimenti dei Documenti attuativi ancora in vigore, ai sensi
dell'art. 271, comma 3 della L.R. 1/2015**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto, finalità e principi

Art. 2 (Finalità e principi)

1. La Regione persegue l'assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, nonché definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi e disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

2. [...]

TITOLO VI NORMATIVA TECNICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Capo VI Normativa sismica

Art. 199 (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui al presente Capo e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.
2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione degli interventi di prevenzione sismica.

Documento Attuativo

3. La Regione esercita: a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del d.p.r. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione; b) le funzioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001. 4. La classificazione sismica del territorio regionale, eseguita con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 18 settembre 2012, sulla base di nuovi studi di pericolosità sismica di base, può essere aggiornata dalla Giunta regionale. La stessa Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predisponendo banche dati geotematiche riguardanti l'incidenza dei fenomeni di amplificazione sismica e la carta della pericolosità sismica locale, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche mediante attività di coordinamento tecnico interregionale. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di microzonazione sismica si attengono alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale ed ai contenuti delle banche dati geotematiche regionali.	DGR n. 325 del 27.03.2012 "Atto di indirizzo sulle procedure regionali relative alle competenze previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".
Art. 200 (Funzioni della provincia) 1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. 2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001. 3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni. 4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001 e dal presente Capo, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati. 5. Le province adottano il provvedimento di organizzazione	

per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

6. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con l.r. 3/1999, concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.
7. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

Art. 28
(Adozione della parte strutturale del PRG)

[...]

10. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), sulla verifica di compatibilità delle previsioni del PRG, parte strutturale, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle stesse previsioni del PRG, sono espressi dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle relazioni geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, lettera b). Il parere è espresso previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, comma 4.
11. Le relazioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica di cui al comma 10, sono certificate dal tecnico competente che le redige.

[...]

Art. 201
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:
 - a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione o riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) le varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. Agli effetti del presente Capo per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 250.
3. Ai casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 250 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 206.
4. Ai casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 250 si applicano le disposizioni degli articoli 204, 205 e 206.
5. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 202 o il preavviso scritto di cui all'articolo 204 omettendo l'indicazione del costruttore **e/o del collaudatore**, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore **e/o del collaudatore**.
6. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al presente Capo, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Art. 202 (Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 201, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 250, comma 1, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 201, comma 4.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:
 - a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;
 - b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di

violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, articolo 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 208. **Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.**

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.

5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. 203 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 201 e 202 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, al **SUAPE** del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 211 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità

alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il **SUAPE** trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.
3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.
5. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.
6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Art. 204
(Preavviso scritto e deposito dei progetti
nelle zone a bassa sismicità)

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 205. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle

costruzioni. **Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.**

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 205, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.
4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la data di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. 205

(Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 204, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211 ed alla asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, al SUAPE.
2. Il SUAPE rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.
3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente al **SUAPE** l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia emana il provvedimento di diniego di deposito.
4. Il **SUAPE**, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. **Il SUAPE, in caso di emanazione del provvedimento di diniego di deposito, ai sensi del comma 3, comunica tale atto all'interessato entro cinque giorni.**
5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il

preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, **emana il provvedimento di diniego di deposito.**

Art. 206
(Certificato di rispondenza e asseverazione)

1. Per i lavori di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.
2. I progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 201, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Documento Attuativo

**DGR n. 169 del
20.02.2012**

"Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi".

Art. 207
**(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
di edifici e infrastrutture esistenti)**

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.
2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, **si ritenga opportuno** eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 202, 203, 204 e 205. In tali casi la verifica o la

valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 208
(Attività di vigilanza e controllo)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'articolo 201, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui **all'articolo 250, comma 1, lettera e), f), e g).**
3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 204, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui **all'articolo 250, comma 1, lettere e), f), e g).**
4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.

Art. 209
(Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 203, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 203, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 200
(Funzioni della provincia)

[...]

7. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

Art. 210
(Collaudo statico)

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 201, comma 1 e all'articolo 202, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 203, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 205, il committente, **salvo quanto previsto all'articolo 201, comma 5**, è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.
4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.
5. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.

Art. 211
**(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di
conservazione dei progetti e per i controlli)**

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

Documento Attuativo

**DGR n. 170 del
20.02.2012**

"Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi".

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 e nel rispetto del successivo comma 3.
3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:
 - a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;
 - b) è corrisposto, in forma ridotta:
 - 1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;
 - 2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;
 - 3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;
 - 4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;
 - c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.
4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono rimosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.
5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 208 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfetari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 269, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.
6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente Capo, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla

base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del d.p.r. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

TITOLO VIII
APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE,
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI
LEGGI E
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo II
Norme di delegificazione: regolamenti e atti di
indirizzo

Sezione II
Atti di indirizzo

Art. 250
(Atti di indirizzo in materia sismica)

1. La Giunta regionale, con proprio atto:
- a) individua gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
 - b) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
 - c) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale;

Documenti Attuativi

DGR n. 166 del
20.02.2012

"Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.

DGR n. 167 del
20.02.2012

"Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".

DGR n. 168 del
20.02.2012

"Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.".

d) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 203, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 204, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 206, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 206, comma 2;

**DGR n. 165 del
20.02.2012**

"L.R. n. 5 del 27.01.201 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto."

e) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 202 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;

**DGR n. 171 del
20.02.2012**

"Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".

f) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 204, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;

g) stabilisce criteri e modalità di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni;

h) stabilisce i casi in cui non è corrisposto il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera a);

i) stabilisce le modalità secondo le quali il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera c), è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti.

**TITOLO VIII
APPLICAZIONE, NORME DI DELEGIFICAZIONE,
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, MODIFICA DI
LEGGI E
NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Capo IX
Sanzioni**

**Art. 269
(Sanzioni amministrative in materia di**

costruzioni in zona sismica)

1. Per gli interventi disciplinati dal Titolo VI, Capo VII trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

**TITOLO IX
ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA
E NORME FINANZIARIE**

**Capo I
Abrogazioni**

**Art. 271
(Abrogazioni)**

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente TU sono abrogate le seguenti disposizioni:**
[...]
m) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio);
[...]
u) legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);
2. **Restano abrogate le norme regionali già abrogate dalle leggi regionali di cui al comma 1.**
3. **Sono altresì disapplicate tutte le norme regionali contrarie o incompatibili con il presente TU, comprese quelle contenute nei regolamenti e negli atti di indirizzo, nonché gli atti di cui all'articolo 244, comma 3.**

[...]

6. È abrogato il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9 (Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

[...]

Attenzione: ai sensi del comma 3 dell'articolo 271, Restano abrogate le norme regionali già abrogate con l'articolo 23 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi.

**TITOLO IX
ABROGAZIONI, CLAUSOLA VALUTATIVA
E NORME FINANZIARIE**

**Capo III
Norme Finanziarie**

**Art. 273
Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di Base (capitoli):

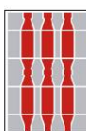
[...]

- q) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 849) per gli interventi di cui all'articolo 211, comma 6, già previsti dalla abroganda legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

[...]

**Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
della legge regionale n. 1 del 28.01.2015**

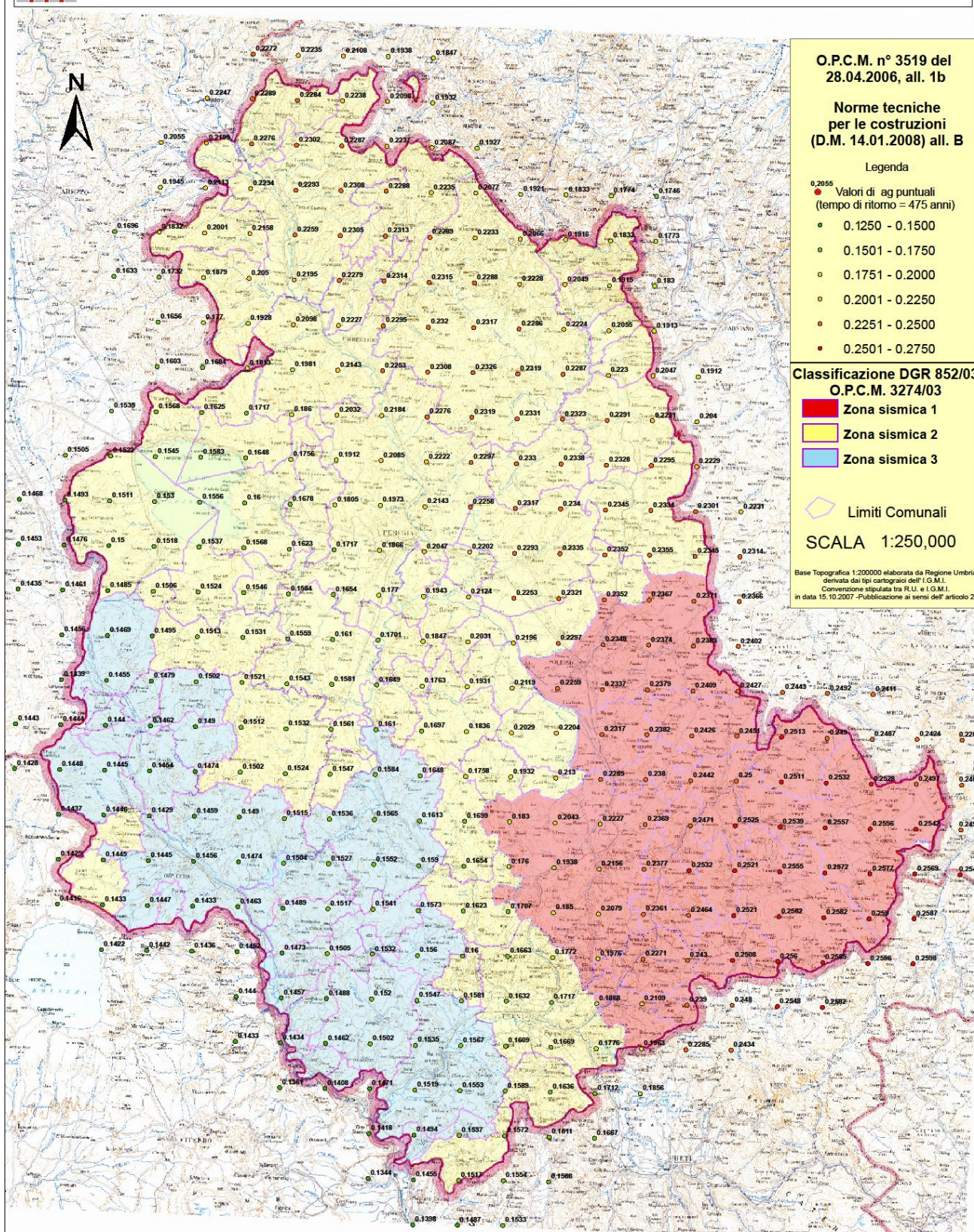
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Giunta Regionale
Direzione Ambiente
Territorio ed Infrastrutture
Servizi Tecnici Regionali

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA DELLA REGIONE UMBRIA

Espressa in termini di accelerazione massima al suolo (ag)
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni





Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Ambito di Coordinamento Infrastrutture, territorio e mobilità
Servizio Geologico e Sismico
Sezione Normativa antisismica e rischio sismico

Tutti gli atti sono consultabili in rete all'indirizzo
www.rischi.regione.umbria.it/

*Stampato nel mese di febbraio 2015 presso
Centro Stampa Regione Umbria*